

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

PROVINCIA DI PORDENONE

- REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE -

CAPO I°

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art.1 - Allacciamenti alla pubblica fognatura

Tutte le acque di scarico (bagni, acquai, lavatrici, WC, latrine) ed in genere tutte le acque di rifiuto bianche o nere, comprese quelle pluviali, provenienti da edifici di qualsiasi specie adiacenti, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un collettore di di fognatura, debbono venir scaricate, salvo le eccezioni di cui agli articoli 3 e 4 nel collettore stesso.

L'esistenza di un condotto della rete di fognatura in fregio agli immobili posti fino ad una distanza massima di ml.50, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo ed acque superficiali.

Il Comune stabilirà di volta in volta, eventuali modifiche in deroga alla distanza massima stabilita in 50 metri.

DE ROGA
50 m.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per acque nere quelle provenienti da apparecchiature sanitarie di case, alberghi, uffici, industrie ecc. per acque bianche esclusivamente quelle di pioggia provenienti da cortili, terrazze, terreni coltivati od incolti.

Acque bianche esterne di uno stabile sono quelle provenienti dalle falde dei tetti inclinati verso le strade; per acque interne si intendono tutte le altre sia bianche che nere.

Per fognature si intendono i condotti o collettori comunque destinati ad accogliere acque bianche o nere, mentre i condotti stradali denominati tombini, le caditoie stradali e canali in sede sistemati sono destinati ad accogliere soltanto acque bianche.

Canalizzazione interna di un edificio indica la parte della canalizzazione orizzontale di una casa che riceve le acque all'interno del suolo di proprietà, le acque reflue e degli altri drenaggi all'interno delle mura dell'edificio da convogliare alla canalizzazione esterna (privata) convenzionalmente termina col pozzetto d'ispezione finale in fregio alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via.

Canalizzazioni esterne di un edificio si intendono le opere necessarie per l'allacciamento del collettore pubblico (stradale) dal pozzetto di ispezione in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie sino al collettore stradale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 10 maggio 1976 N°319, e successive modifiche ed integrazioni si intende:

- a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità o permanenza, attività di produzione di beni;
- b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività anche compresa tra quelle di cui alla precedente lett.a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 3 - Smaltimenti provvisori delle acque nere depurate.

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura stradale fronteggiante l'immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, l'Amministrazione potrà, in via del tutto precaria, consentire l'uso di sistemi speciali di scarico, quali canali pubblici o privati, dispersioni nel terreno mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti, previa efficace depurazione, pozzi neri stagni (il tutto in conformità alle norme di legge contemplate nell'allegato 5 della Legge 10 Maggio 1976 n°319 e successive modifiche "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") In ogni caso saranno rispettati i limiti di accettabilità di cui la Tabella C3, ai sensi degli artt. 20 e 23 del Piano Generale per il risanamento delle Acque, approvato con D.P.G.R. 23.8.1982 n° 0384.

Non appena vengono a mancare i motivi della precarietà, l'autorità comunale si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, le modalità di effettuazione dello scarico.

Art. 4 - Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche.

In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura gli scarichi delle acque meteoriche, l'autorità comunale consentirà che vengano disperse in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi.

CASI DI DENONZIA

Art. 5 - Revoca degli scarichi provvisori.

Non appena vengano costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori dovranno essere eliminati a norma di quanto previsto dall'art.1 entro i termini stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art. 6-Obbligo di allacciamento.

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il sindaco ne darà pubblico avviso e inviterà tutti i potenziali utenti a richiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando istanza all'ente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
A partire da tale data per tutti gli stabili nuovi in fregio o entro le distanze di cui al 2° comma del precedente art.1 dovrà essere previsto l'allacciamento.

Art. 7 - Esecuzione delle opere di allacciamento.

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completo ed integrale cura e spese del proprietario dell'insediamento interessato.

Il collettore di collegamento fra il limite della proprietà e l'immissione nella fognatura essendo in suolo pubblico viene invece di norma eseguito direttamente a cura dell'Ente e sotto stretta sorveglianza dello stesso. La spesa relativa, compreso il ripristino stradale rimane a carico del proprietario e gli sarà notificata per iscritto a lavori ultimati.

Art. 8 - Esecuzione d'ufficio.

Trascorsi i termini indicati dall'art.6 l'Ente provvederà d'Ufficio, a spese degli utenti inadempienti, alla compilazione del progetto delle opere di allacciamento e di eventuale pretrattamento, nonché del preventivo comprendente:

- il corso delle opere che dovranno essere eseguite, compresi gli scavi ed il ripristino della strada, sulla base dei prezzi di mercato dei materiali e della mano d'opera.
- diritti per spese tecniche e progettuali;
- i termini concessi per l'inizio ed il completamento delle opere di allacciamento.

Il preventivo di spesa sarà notificato agli utenti interessati.

Trascorso il termine concesso per l'esecuzione dei lavori, l'Ente ha la facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio, tramite impresa di sua fiducia.

Art. 9 - Allacciamenti parziale e multipli.

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero immobile al canale di fognatura, l'Autorità Comunale potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una sola parte di esso, autorizzando per la parte restante, gli scarichi speciali di cui all'art.3.

E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete urbana, sempreché le singole ramificazioni si uniformino per regolamentarietà ed efficienza tecnica ed igienica, al presente regolamento e che siano sezionabili.

Nel caso di allacciamenti multipli l'Amministrazione ha la facoltà di autorizzare un unico pozzetto di espezione per più fabbricati.

Art. 10 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento.

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota a sezione quotata ecc.

Art. 11 - Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere a loro cura e spese, entro il termine prestabilito di anni uno dalla data dell'avviso, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc, oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Art. 12 - Allacciamenti in sede stradale.

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotteranee.

Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione comunale previa formale domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese.

P.S.
CANTINE

RCTI
PREESISTENTI

Il privato potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno e previa autorizzazione del Sindaco, di una ditta specializzata, scelta fra quelle di fiducia indicate dal Comune.

L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Nel caso di allacciamenti eseguiti totalmente nel suolo pubblico, sono comunque totalmente a carico dell'utente:

- a) sifone ispezionabile;
- b) pozzetto in calcestruzzo con chiusino ispezionabile in ghisa (70x70x100) per contenere il sifone di cui al precedente punto a).

Art. 13 - Tubazioni di allaccio sulla proprietà privata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare le portate degli allacciamenti privati ove ritenga che la rete fognante non sia in grado di smaltire i liquami. Le tubazioni private non potranno essere di diametro superiore a quello di proprietà pubblica.

All'uopo l'ufficio tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie alle predisposizioni del progetto, in modo che questo sia compatibile con la rete fognaria.

I privati sono tenuti a costruire a proprie spese le tubazioni di allaccio sulla proprietà privata sino al punto previsto per l'allaccio alla rete pubblica, ripartendo la spesa in parti proporzionali alla distanza tra l'innesto nella tubazione comunale ed il pozzetto di raccolta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllo e collaudo degli allacciamenti eseguiti da privati fuori dalla proprietà pubblica, rilasciando attestazione della regolare esecuzione degli stessi a norma del presente regolamento.

Art. 14 - Modificazione agli allacciamenti.

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico degli interessati. Per il recupero delle spese sostenute si applicherà il T.U. 14.4.1910 n°639.

Art. 15 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti.

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati. VEDI ART 2 SECONDA

Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.

Art. 16 - Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere di riparazione siano iniziate, dovrà versare al Comune a titolo di anticipo, la somma pari al 50% della spesa prevista, salva la liquidazione finale di cui al seguito.

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario a termine dell'art. precedente, verrà fatta dall'ufficio comunale con intervento dell'interessato ove questi ne faccia richiesta in tempo utile.

La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessato, che entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni. Trascorso tale termine senza che siano venute osservazioni ed eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e sarà proceduto ai termini dal T.U. 14 aprile 1910 n° 639.

Art. 17 - Proprietà manufatti.

Tutti i manufatti fognari, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 18 - Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbrocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune. In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di pezzi speciali come verrà prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per ogni scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti di ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune.

Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Art. 19 Allacciamento a carico del Comune.

L'Amministrazione comunale deve assumersi l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti di acque bianche e nere ogni qualvolta provvede alla sostituzione di collettori stradali.

I proprietari degli stabili interessati dovranno essere opportunamente preavvisati ed invitati a fornire per tempo tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l'ubicazione degli allacciamenti.

Art. 20 - Contributo di allaccio.

L'utente é tenuto a versare un contributo di allaccio di f.50.000.=

Se l'edificio per il quale si esigue l'allacciamento contiene più unità abitative, il contributo di allacciamento previsto dal precedente comma, viene aumentato del 20% per ogni unità abitativa esistente oltre la prima.

Qualora più edifici si allaccino alla rete pubblica mediante una unica condotta fognante, insistente su suolo privato, il contributo di allaccio verrà conteggiato nella stessa maniera prevista per gli edifici comprendenti più unità abitative con l'aumento del 50%

In ogni caso le domande di allacciamento dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari delle unità abitative esistenti negli edifici da allacciare.

Art. 21 - Spese per opere di allacciamento.

Per le opere da eseguirsi sul suolo pubblico al fine dell'allaccio alla fognatura comunale qualora i lavori vengono eseguiti dal Comune, l'utente é tenuto a versare, oltre al contributo di allaccio di cui al precedente art. 20, un concorso di spesa così regolamentato:

- a) allaccio di utente singolo: lavoro e materiale necessario a raccordare lo scarico con rete di raccolta comune.
- b) allaccio di utenze multiple: lavoro e materiali necessari ad eseguire tratto di tubazione comune, completo di tutti i pezzi speciali. La relativa spesa sarà divisa in parti proporzionali alla distanza dell'innesto alla tubazione comune e al pozzetto d'ispezione posto in opera al limite della proprietà pubblica.

Art. 22 - Ventilazione dei collettori fognari.

E' prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Art. 23 - Predisposizione di imocchi nella pubblica fognatura.

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici

stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati, saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Art. 24 - Allacciamenti provvisori.

L'Amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici. Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

Art. 25 Doccioni di facciata.

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.

Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm.12.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Art. 26 - Incassatura.

Fermo restando quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50. Pertanto dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m.3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessari, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente alla esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le norme di cui al T.U. 14.4.1910 n° 639.=

Art. 27 - Sgrassatura e disoleatura.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenerne sostanze

grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine.

Art. 28 - Acque meteoriche interne.

Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando esse siano costituite in tubi idonei, od allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra le grondaie, non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

Art. 29 - Scarichi vietati.

E' assolutamente vietato immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti ed anche spazzature, ceneri e corpi solidi.

IL proprietario dello stabile é responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed é tenuto al rimborso delle spese di riparazione ai termini degli artt. 15 e 10, oltre che alle sanzioni amministrative e penali eventualmente applicabili in base alla normativa vigente.

Art. 30 - Strade Private.

I proprietari delle strade private dovranno provvedere, nei termini stabiliti dall'art.11, alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade stesse, secondo le norme che verranno di volta in volta prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli stabili fronteggianti dette strade private sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione della fognatura nelle strade entro i termini prescritti dall'art.11 sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori in proporzione alle rispettive fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse modalità di cui all'art.16.

Le strade private, salvo disposizioni locali, sono considerate cortili comuni.

CAPO II°

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Art. 31 - Domanda.

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale, gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale. N

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

Art. 32 - Documenti da allegare alla domanda.

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) firma di un tecnico libero professionista;

- 1) Planimetria del fabbricato scala di almeno 1:1000/2000;
- 2) Planimetria 1:200 del fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultano i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) Profilo dello scarico;
- 4) Disegni sufficienti a dimostrare il numero degli scarichi e la loro posizione;
- 5) Scheda di denuncia dello scarico secondo la legislazione vigente e le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

Art. 33 - Istruttoria della domanda.

L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente, proporrà, all'Amministrazione comunale il conseguente provvedimento. L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda. L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

Art. 34 - Autorizzazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di allaccio fissati dal Comune.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico, rispettando le seguenti norme:
 - 1) Tubazioni di convogliamento in P.V.C. rosso di diametro sufficiente al tipo di scarico;
 - 2) Sifone ispezionabile in P.V.C. rosso per ogni allacciamento o gruppo di allacciamenti con pozzetti di ispezione in calcestruzzo di dimensioni 70x70x100 con chiusino in ghisa se su suolo pubblico, in calcestruzzo se su suolo privato.
 - 3) La tubazione di scarico in P.V.C. dovrà essere posta su un letto di posa di cm. 15 (minimo) di sabbia e ricoperto sui rimanenti tre lati da un eguale strato di sabbia. Nel caso di profondità non sufficiente si provvederà ad eseguire una protezione con coppa di calcestruzzo o altro.

Art. 35 - Fognature interne - Prescrizioni tecniche.

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante una unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno essere collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata. Un'altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede. Ai piedi delle colonne verticali nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali. Le acque piovane debbono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.

In casi particolari l'Autorità comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti. Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta

la condotta con appositi tiranti a soffitto o con mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.

Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e bagni potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.

Negli altri casi il collegamento è diretto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano-terra dovranno essere muniti di intrruzione idraulica o sifone.

Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 15 cm. e, dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissato di cm. 15 all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto presente che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

L'Ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condutture.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico così come previsto dall'art:

Art. 36 Servitù di fognatura.

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà a norme di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art 1043 del Codice Civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché

le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 C.C.).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art. 37 - Visite tecniche.

L'Amministrazione comunale, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.

Quando l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, i proprietari delle aree già servite da canalizzazioni interne debbono presentare domanda scritta al Sindaco, entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere dall'ufficio tecnico la visita di verifica. L'ufficio tecnico verificherà l'idoneità delle opere e prescriverà le eventuali modifiche ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà al sopralluogo d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall'Ufficio Tecnico, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

Quando le visite tecniche effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio.

Art. 38 - Limite alla concessione di scarico

La concessione di scarico nella fognatura comunale si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Pertanto non potranno allacciarsi altre parti dagli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'Amministrazione comunale.

Art. 39 - Scarichi assimilabili a quelli civili.

Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all.A)

Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.

CAPO III°

SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 40 - Allacciamento alla pubblica fognatura.

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.

Art. 41 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati.

L'insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da impianto di depurazione centralizzato, deve osservare i limiti di accettabilità imposti dal Comune per le acque degli scarichi industriali (vedi allegato B).

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1) sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.
 - 2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - 3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'icolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
 - 4) sostanze radioattive;
 - 5) acque di scarico con temperatura superiore ai 35°C;
 - 6) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte e produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette ecc.
- Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Art. 42 - Scarichi concessi condizionatamente.

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di materiali che, a giudizio dell'autorità comunale possono

avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'Amministrazione Comunale potrà a suo giudizio:

- 1) negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- 2) imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- 3) richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- 4) richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.G.R. 30.9.1981 n° 0479/Pres.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l'Ente Pubblica e l'industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l'accettazione, dietro corresponsione di un congruo canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.

Art. 43 - Limiti di accettabilità degli scarichi industriali.

In linea di massima gli insediamenti produttivi dovranno rispettare i limiti di accettabilità citati nell'apposito allegato B.

Il Comune si riserva, a sua discrezione e per casi eccezionali, la possibilità di rivedere tali parametri (limiti di accettabilità) sulla base delle denunce e delle indagini svolte in merito e a seconda del caso, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.23 delle norme di attuazione del D.P.G.R. 23.8.1982 n° 0384.

Art. 44 - Ispezioni e controlli.

Qualora l'Autorità Comunale lo richiedesse, l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spesa, una apposita cameretta di controllo e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità al progetto preventivamente approvati dal Comune.

Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale incaricato avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento. Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o

che sia stata imposta dall'Autorità Comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte della Amministrazione di revocare il permesso di scarico.

Art. 45 - Prove, analisi, misure.

Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate dalle apposite camerette di controllo. Nel caso in cui l'Autorità comunale non abbia ritenuto necessario far costruire tale manufatto, gli esami verranno condotti nella cameretta d'ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a livello dello scarico.

le campionature e analisi verranno eseguite a norma di legge;

Art. 46 - Responsabilità.

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale incaricato sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

CAPO IV°

CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Art. 47 - Canoni e diritti.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, é dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dagli artt. 16 e seguenti della legge 10 Maggio 1976 n°319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'Amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni si legge.

CAPO V°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 - Deroghe.

Incircostanze eccezionali é in facoltà dell'Amministrazione Comunale dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.

Art. 49 - Penali.

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 10 Maggio 1976 n°319 e successive modificazioni, alle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica l'articolo 16 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n° 689, l'art.17 della legge sulla pubblica sicurezza, T.U. approvato con R.D. 18.6.1931 n°773, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il controllo regionale e l'affissione per 15 gg. consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art.21 della Legge 9 giugno 1947 n°530.=

INDICE

CAPO I°

SCRICHI DOMESTICI E METEORICI

Art. 1 - Allacciamenti alla pubblica fognatura	Pag. 1
Art. 2 - Definizioni	" 1
Art. 3 - Smaltimenti provvisori delle acque nere depurate	" 2
Art. 4 - Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche	" 2
Art. 5 - Revoca degli scarichi provvisori	" 3
Art. 6 - Obbligo di allacciamento	" 3
Art. 7 - Esecuzione delle opere di allacciamento	" 3
Art. 8 - Esecuzione d'ufficio	" 3
Art. 9 - Allacciamenti parziale e multipli	" 4
Art.10 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento	" 4
Art.11 - Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti	" 4
Art.12 - Allacciamenti in sede stradale	" 4
Art.13 - Tubazioni di allaccio sulla proprietà privata	" 5
Art.14 - Modificazione agli allacciamenti	" 5
Art.15 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti	" 5
Art.16 - Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti	" 6
Art.17 - Proprietà manufatti	" 6
Art.18 - Prescrizioni tecniche e costruttive	" 6
Art.19 - Allacciamento a carico del Comune	" 6
Art.20 - Contributo di allaccio	" 7
Art.21 - Spese per opere di allacciamento	" 7
Art.22 - Ventilazione dei collettori fognari	" 7
Art.23 - Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura	" 7
Art.24 - Allacciamenti provvisori	" 8
Art.25 - Doccioni di facciata	" 8
Art.26 - Incassatura	" 8
Art.27 - Sgrassatura e disoleatura	" 8
Art.28 - Acque meteoriche interne	" 9
Art.29 - Scarichi vietati	" 9
Art.30 - Strade private	" 9

CAPO II°

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Art.31 - Domanda	Pag. 10
Art.32 - Documenti da allegare alla domanda	" 10
Art.33 - Istruttoria della domanda	" 10
Art.34 - Autorizzazione	" 11
Art.35 - Fognature interne - Prescrizioni tecniche	" 11
Art.36 - Servitù di fognatura	" 12
Art.37 - Visite tecniche	" 13
Art.38 - Limite alla concessione di scarico	" 13
Art.39 - Scarichi assimilabili a quelli civili	" 13

CAPO III°

SCARICHI INDUSTRIALI

Art.40 - Allacciamento alla pubblica fognatura	Pag. 14
Art.41 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati	" 14
Art.42 - Scarichi concessi condizionatamente	" 14
Art.43 - Limiti di accettabilità degli scarichi industriali	" 15
Art.44 - Ispezioni e controlli	" 15
Art.45 - Prove, analisi, misure	" 16
Art.46 - Responsabilità	" 16

CAPO IV°

CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DEL
L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Art.47 - Canoni e diritti	" 17
---------------------------	------

CAPO V°

DISPOSIZIONI VARIE

Art.48 - Deroghe	" 17
Art.49 - Penali	" 17
Art.50 - Entrata in vigore	" 17